



**REGOLAMENTO “DIRITTO ALLO STUDIO”  
PERSONALE DIPENDENTE AREA COMPARTO**

**1.1. Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina i permessi retribuiti nell’ambito del “diritto allo studio” previsti dall’art.48 del CCNL del comparto sanità sottoscritto il 21/5/2018.

**1.2. Scopo**

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare, in modalità uniforme, ai dipendenti del comparto dell’AUSL della Romagna la concessione, gestione e verifica della fruizione permessi in oggetto.

**1.3. Campo di applicazione**

Il presente Regolamento si applica a tutti i dipendenti del comparto dell’AUSL della Romagna a tempo indeterminato, a tempo pieno o a part time, e a tempo determinato con contratto di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe.

Sono concedibili

- nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e
- nel limite massimo aziendale, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato all’inizio di ogni anno.

I permessi sono riproporzionati sia per i part time che per i tempi determinati secondo quanto di seguito indicato.

**2. DESCRIZIONE ATTIVITA’**

**2.1 Bando di concessione del diritto allo studio**

L’UOS Assenze Presenze annualmente predispose e pubblica nel sito intranet aziendale il bando di concessione dei permessi retribuiti previsti dall’Art. 48 del CCNL sottoscritto il 21/5/2018 nell’ambito del Diritto allo studio e ne dà informativa nella intranet aziendale.

**2.2 Richiesta del beneficio**

I dipendenti interessati in possesso dei previsti requisiti devono presentare apposita domanda informatizzata (secondo quanto indicato nel bando) nei termini previsti fornendo ogni informazione richiesta.

**2.3 Istruttoria di verifica dei requisiti per la concessione**

Ai fini dell’eventuale concessione del beneficio e della quantificazione dell’entità di ore concesse gli Uffici dell’UOS Assenze Presenze provvedono a :

- 1) verificare la completezza della domanda;
- 2) verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi (della tipologia di rapporto di lavoro dipendente) e oggettivi (della tipologia di studio per il quale viene richiesto il beneficio); verificare il rispetto del limite massimo del personale destinatario del beneficio (nel limite



- massimo, arrotondato all'unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato) sulla base del dato comunicato dalla UO Gestione Giuridica del Personale;
- 3) provvedere in caso di superamento di tale limite massimo a redigere apposita graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
    - a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
    - b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione che abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
    - c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) nonché i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari o che frequentino i corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale.
  - 4) quantificare le ore di permesso retribuito spettanti a ciascun dipendente nel limite massimo di 150 ore prevedendo i seguenti riproporzionamenti:
    - a. alla durata temporale, nell'anno solare di riferimento per il personale con contratto a tempo determinato;
    - b. alla percentuale di part time per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale; iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.

Nel rispetto del CCNL vigente, nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l'esercizio di un tirocinio, l'Azienda potrà valutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso.

### **3. Provvedimento di concessione totale o parziale o di rifiuto di concessione del beneficio**

Il dipendente potrà prendere visione dell'avvenuta concessione attraverso la consultazione della graduatoria, che sarà pubblicata nella intranet aziendale.

### **4. Fruizione dei singoli permessi**

I dipendenti, sia per la fruizione ad ore che per la fruizione giornaliera, devono inoltrare richiesta al loro Responsabile, almeno 15 giorni prima (salvo diverso accordo con il Responsabile), mediante apposito portale del dipendente ed eccezionalmente, in caso di richiesta non inviabile e/o persistente malfunzionamento della procedura informatica, mediante richiesta cartacea.

Successivamente, il dipendente dovrà documentare l'avvenuta partecipazione alle lezioni mediante trasmissione del giustificativo all'Ufficio Assenze e Presenze di ambito ai fini degli opportuni controlli e verifiche. Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, orizzontale o verticale, i permessi sono concessi in misura proporzionale alla percentuale del part time.



I permessi possono essere fruiti durante il periodo corrispondente alla durata del corso di studi, come comunicato in sede di ammissione.

Il permesso è di norma fruito a giornate intere; può essere fruito ad ore, nella misura in cui questa modalità sia compatibile con le specifiche esigenze produttive e di funzionalità della struttura di appartenenza.

Per sostenere gli esami previsti dal corso di studio il dipendente, in alternativa ai permessi relativi alle 150 ore, può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall'art. 36 e 58 del CCNL del 21/05/2018 (numero otto giorni di permesso all'anno).

#### **5. Verifiche successive sulla corretta fruizione dei permessi - Certificazione di frequenza e di esami sostenuti**

Il dipendente deve comunque attestare di avere sostenuto, se previsto, l'esame finale, o di avere sostenuto, per i corsi universitari, almeno i 2/3 degli esami previsti per l'anno di riferimento (con arrotondamento alla unità immediatamente inferiore se il numero degli esami previsti è dispari).

I dipendenti universitari fuori corso possono usufruire del richiamato beneficio una sola volta nell'arco del periodo che eccede la durata normale dei corsi stessi finalizzati al conseguimento del diploma di laurea.

#### **6. Decadenza dal beneficio**

Sono causa di decadenza dal beneficio in tutto o in parte:

- a. la mancata tempestiva presentazione di dichiarazione sostitutiva relativa all'iscrizione che dovrà essere perfezionata PRIMA della fruizione dei relativi permessi;
- b. la mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa all'avvenuta frequenza ai corsi/lezioni;
- c. la mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva (certificazione di frequenza e di esami sostenuti)
- d. Nelle ipotesi di cui sopra, i permessi già utilizzati vengono d'ufficio considerati come aspettativa per motivi personali, o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.

#### **7. Rinuncia al beneficio**

Il dipendente che intende rinunciare alla fruizione del beneficio o che non si iscriva al corso di studio indicato è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Assenze Presenze di Ambito nonché al proprio Responsabile, anche tramite e-mail.

#### **8. Controlli sulle dichiarazioni sostitutive**

Gli Uffici della UOS Assenze Presenze di Ambito, sulla base di quanto previsto dal DPR 445/2000, provvedono periodicamente alla verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive.

#### **9. Decorrenza**

Il presente Regolamento avrà efficacia già a partire dall'avviso per l'anno 2019 fatti salvi eventuali benefici concessi ai sensi dei previgenti regolamenti/prassi di ambito.

Allegato: Art. 48 del CCNL del comparto sanità sottoscritto il 21/05/2018

**CCNL Comparto sanità sottoscritto il 21/5/2018 - Art. 48 Diritto allo studio**

1. Ai dipendenti sono concessi – anche in aggiunta alle attività formative programmate dall’Azienda o Ente – permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna Azienda o Ente all’inizio di ogni anno.

2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite percentuale già stabilito dal comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.

3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgono dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art.10 della legge n.300 del 1970.

4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico nonché per sostenere i relativi esami.

5. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale. Nell’ambito della contrattazione integrativa, potranno essere previste ulteriori tipologie di corsi, di durata almeno annuale, per il conseguimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall’Unione Europea, finalizzati alla acquisizione di specifica professionalità ovvero corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo, nel rispetto delle priorità di cui al comma 6.

6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:

a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;

b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);

c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) nonché i dipendenti di cui al comma 12.

7. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari o che frequentino i corsi di cui al comma 12.

8. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite dalla contrattazione integrativa .

9. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.



10. Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l'esercizio di un tirocinio, l'azienda o ente potrà valutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso.

11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente in alternativa ai permessi previsti nel presente articolo può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi giornalieri retribuiti previsti appositamente dal presente CCNL per la partecipazione agli esami.

12. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.